

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2024
229/2024/R/GAS

RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETÀ GESTORE DEI SISTEMI ENERGETICI - GSE S.P.A. DI
ULTERIORI COSTI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO
DELLO STOCCAGGIO DI ULTIMA ISTANZA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1298^a riunione del 11 giugno 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022;
- il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 (di seguito: regolamento 2023/427);
- il regolamento (UE) 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto-legge “Aiuti-quater” dell’18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modifiche, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 1 aprile 2022, n.138;
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio 2022);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 614/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 614/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 3/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 150/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 129/2024/R/gas;
- l’atto di indirizzo del Ministro del 16 novembre 2022, prot. Autorità 58951 del 17 novembre 2022 (di seguito: atto di indirizzo 16 novembre 2022);
- la comunicazione del Gestore dei sistemi energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) del 18 marzo 2024 (prot. Autorità 20412 del 19 marzo 2024).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 17/22 prevede, all’articolo 21, tra l’altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione per l’anno termico 2022/2023 al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
- ai sensi del decreto 22 giugno 2022 e del decreto 20 luglio 2022, in attuazione del decreto-legge 17/22, è stato affidato rispettivamente al responsabile del bilanciamento ed al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche: GSE) il compito di accelerare il riempimento degli stoccaggi nazionali attraverso il c.d. “*servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza*” (di seguito anche: stoccaggio di ultima istanza);
- l’articolo 1, comma 5, del decreto 20 luglio 2022, prevede che l’Autorità riconosca gli “*eventuali costi non recuperati sostenuti dal GSE, tenendo conto dei costi complessivi del servizio e con l’obiettivo di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario del GSE medesimo*”;
- con l’atto di indirizzo 16 novembre 2022, il Ministro ha individuato i criteri per la vendita del gas stoccato dal responsabile del bilanciamento e dal GSE nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza; in particolare l’atto di indirizzo prevede

l'offerta prevalentemente attraverso prodotti a termine, per la maggior parte, nonché con prodotti a pronti negoziati secondo modalità definite dall'Autorità, cui compete anche la definizione di prezzi minimi di offerta, tenendo conto degli scenari di prezzo; l'Autorità ha dato attuazione a quanto di competenza con la deliberazione 614/2022/R/gas;

- con la deliberazione 150/2023/R/gas l'Autorità ha previsto che i costi sostenuti dal GSE e dall'impresa maggiore di trasporto per l'assegnazione della capacità di spazio e corrispondente capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme, nella fase di erogazione dell'anno termico 2023/2024, trovino copertura sul "Conto oneri stoccaggio", sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" e sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*"; tale disposizione è stata rinnovata anche per l'anno termico 2024-2025 ai sensi della deliberazione 129/2024/R/gas;
- con la comunicazione del 18 marzo 2024, il GSE ha innanzitutto trasmesso la situazione aggiornata, alla data di chiusura dell'esercizio 2023, delle risorse economiche necessarie alla copertura del disavanzo economico derivante dall'acquisto e successiva rivendita del gas per il servizio di stoccaggio di ultima istanza;
- l'Autorità, con la deliberazione 113/2024/R/com, ha disposto l'erogazione, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) a favore del GSE di 892.680.637,29 euro pari alla perdita realizzata da quest'ultimo per la cessione di 5.679 GWh di gas naturale ad un prezzo medio inferiore al costo medio ponderato di acquisto del gas per il servizio di stoccaggio di ultima istanza;
- nella medesima comunicazione del 18 marzo 2024, il GSE ha dato evidenza anche dei costi sostenuti in relazione:
 - a) alla disponibilità di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2023/2024 per complessivi 28.338.954,02 euro;
 - b) ai costi compensativi e ambientali (componente C_{COMP}) associati all'utilizzo degli stoccaggi per il periodo agosto 2022 – dicembre 2023, per complessivi 146.719,84 euro;
 - c) alle transazioni effettuate per la cessione del gas in stoccaggio, ai sensi del capitolo 8 del codice di stoccaggio di Stogit, con riferimento al periodo agosto 2022 – marzo 2023, per complessivi 42.000 euro;
- i costi sostenuti dal GSE per la disponibilità della capacità di stoccaggio, di cui alla lettera a), trovano già copertura ai sensi della deliberazione 150/2023/R/gas secondo le modalità ivi declinate;
- i costi compensativi e ambientali (componente C_{COMP}) di cui alla lettera b) e i costi di cui alla lettera c) non trovano già esplicita copertura ai sensi della deliberazione 150/2023/R/gas.

RITENUTO CHE:

- in attuazione delle disposizioni del decreto 20 luglio 2022, sia necessario

salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del GSE garantendo il riconoscimento di tutti i costi derivanti dall'affidamento del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza;

- tra i costi da riconoscere al GSE siano da ricomprendere anche i costi compensativi e ambientali (componente C_{COMP}) associati all'utilizzo degli stoccaggi, per il periodo agosto 2022 – dicembre 2023, pari a 146.719,84 euro, e i costi relativi alle transazioni effettuate per la cessione del gas in stoccaggio pari a 42.000 euro, per il periodo agosto 2022 – marzo 2023

DELIBERA

1. di prevedere l'erogazione da parte CSEA a favore del GSE, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", dei costi compensativi e ambientali (componente C_{COMP}) associati all'utilizzo degli stoccaggi, per il periodo agosto 2022 – dicembre 2023, e dei costi relativi alle transazioni effettuate per la cessione del gas in stoccaggio, per il periodo agosto 2022 – marzo 2023, come rendicontati del GSE con la comunicazione del 18 marzo 2024;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.

11 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini